

- che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda, di quanto emergente dalla documentazione allegata e dell'assenza di istanze di fallimento, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 l. fall. con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;
- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 l. fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, 1. fall.

1. concede alla società ricorrente termine fino al 9 dicembre 2022 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo completa di piano e di documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 1. fall. o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Giovanni Battista Armellin, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo al Tribunale con sintetica relazione
 - sulle spese prededucibili che si accumuleranno durante la fase preconcordataria;
 - sull'attività svolta dal debitore per la predisposizione del piano, in particolare in occasione di eventuale richiesta di proroga dei termini;
 - su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 1. fall. e degli altri obblighi sottoindicati;
3. dispone che la ricorrente:
 - 3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 8.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura presso Banca della Marca Credito Cooperativo;

3.2. rediga alla data:

- del 30 agosto 2022 da depositare in cancelleria entro il 15 settembre 2022;
- del 30 settembre 2022, da depositare in cancelleria entro il 15 ottobre 2022;
- del 30 ottobre 2022, da depositare in cancelleria entro il 15 novembre 2022;
- del 30 novembre da depositare in cancelleria entro il 15 dicembre 2022;

una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

5. a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione

del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186 bis ult. comma l.fall.;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

Il Tribunale fissa il limite di euro 10.000 quale soglia oltre la quale il debitore dovrà comunque avvisare il Commissario Giudiziale.

Dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente a eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il Commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

Il Commissario è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione

- al C. G.
- a parte ricorrente
- al P.M .

Deciso nella camera di consiglio del 19/07/2022

Il Presidente
Bruno Casciarri